Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0067

Approcci in materia di gestione della pesca per salvaguardare le specie sensibili, lottare contro le specie invasive e apportare benefici alle economie locali

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2026 sugli approcci in materia di gestione della pesca per salvaguardare le specie sensibili, lottare contro le specie invasive e apportare benefici alle economie locali (2025/2011(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 43,

– visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio[1] (regolamento sulla PCP),

– visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (regolamento sulle specie esotiche invasive)[2],

– visto il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca[3],

– visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per

1 GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj.
2 GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1143/oj.
3 GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1007/oj.

garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006[4] (regolamento sul controllo della pesca),

– visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio[5],

– visto il regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca[6],

– visto il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869[7],

– vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[8] (direttiva Habitat),

– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)[9],

4 GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

5 GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj.

6 GU L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj.

7 GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj.

8 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj.

9 GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj.

– vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici[10] (direttiva Uccelli),

– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita[11],

– vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2023 "Verso un settore delle alghe forte e sostenibile nell'UE"[12],

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2024 sullo stato di avanzamento dell'attuazione della politica comune della pesca e le prospettive future[13],

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 14: la vita sott'acqua, l'OSS 15: la vita sulla terra, l'OSS 1: sconfiggere la povertà, l'OSS 2: sconfiggere la fame, e l'OSS 11: città e comunità sostenibili,

– visto il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità,

– vista la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A10-0018/2026),

A. considerando che l'UE ha da tempo riconosciuto l'importanza della pesca sostenibile e di approcci ecosistemici in materia di gestione della pesca al fine di preservare la biodiversità marina, anche proteggendo le specie sensibili, sostenendo le economie locali e garantendo la sicurezza alimentare e sistemi alimentari sostenibili;

B. considerando che l'UE ha attuato diversi quadri normativi per il ripristino e la protezione delle specie marine vulnerabili;

C. considerando che l'UE integra la protezione e il ripristino delle specie sensibili in altri quadri giuridici, come il regolamento sul controllo della pesca recentemente riveduto, garantendo un approccio globale per la raccolta di dati da utilizzare ai fini della conservazione delle specie sensibili;

10 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj.
11 GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.
12 GU C, C/2023/1074, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1074/oj.
13 GU C, C/2024/5734, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5734/oj.

D. considerando che l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) pubblica la lista rossa, un inventario completo dello stato di conservazione delle specie, che fornisce informazioni essenziali sulla delicata situazione delle specie marine sensibili ed evidenzia gli sforzi di conservazione necessari;

E. considerando che la cattura accessoria di specie sensibili rappresenta una grave minaccia per la biodiversità marina, come riconosciuto dalle convenzioni internazionali e regionali e dalla normativa dell'UE;

F. considerando che gli uccelli marini sono uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini, dato il loro ruolo di predatori apicali nella catena alimentare marina;

G. considerando che i portatori di interessi collaborano nel quadro di diversi progetti per provare nuovi metodi di gestione e nuovi attrezzi al fine di ridurre il livello di catture accessorie e accidentali di specie sensibili durante le operazioni di pesca;

H. considerando che, secondo i dati pubblicati dall'Agenzia europea dell'ambiente nel 2025[14], le aree marine protette coprivano il 13,7 % delle acque dell'UE;

I. considerando che il portale dei servizi della missione "Far rivivere i nostri mari e le nostre acque" della Commissione[15] presenta uno studio secondo il quale, nel 2023, la pesca è stata autorizzata in oltre il 40 % delle zone marine protette, limitata in meno del 25 % di tali zone ed esplicitamente vietata solo nello 0,4 % di esse;

J. considerando che le specie esotiche invasive (*Invasive Alien Species* – IAS) sono una delle cause della perdita di biodiversità, hanno un impatto negativo sulla pesca, sull'acquacoltura e sulle funzioni ecosistemiche, e possono essere dannose per la salute umana, le infrastrutture e la biosicurezza;

K. considerando che l'acquacoltura di specie non indigene con misure di controllo limitate rappresenta un rischio, in quanto tali specie possono potenzialmente fuoriuscire e diventare invasive, il che costituisce una minaccia per le specie selvatiche autoctone e per l'ambiente;

14 Agenzia europea dell'ambiente, "Marine protected areas in Europe's sea" (Zone marine protette nei mari d'Europa), sito web dell'Agenzia europea dell'ambiente – Analysis and data – Indicators, 6 novembre 2025.

15 Commissione europea, "Study on regulations in EU Marine Protected Areas: Insights and implications " (Studio sulla regolamentazione nelle zone marine protette dell'UE: approfondimenti e implicazioni), sito web del portale dei servizi della missione "Far rivivere i nostri mari e le nostre acque".

L. considerando che l'UE ha adottato diverse misure per prevenire l'introduzione delle IAS nonché per rilevarne e mapparne la distribuzione e contrastarne la diffusione, tra cui, in particolare, il regolamento sulle specie esotiche invasive, che stila un elenco di IAS di rilevanza unionale e applica misure di controllo;

M. considerando che, conformemente al regolamento sulle specie esotiche invasive, le IAS sono quelle specie i cui effetti negativi sono talmente rilevanti da richiedere un intervento coordinato e uniforme a livello di Unione, e che è pertanto vietato introdurle, detenerle, allevarle e coltivarle, trasportarle o commercializzarle, nonché trasferirle liberamente o rilasciarle nell'ambiente naturale;

N. considerando che uno dei descrittori qualitativi per determinare il buono stato ecologico, elencati nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, è che le specie non indigene introdotte dalle attività umane restino a livelli che non alterino negativamente gli ecosistemi;

O. considerando che una raccolta di dati adeguata e tempestiva è estremamente importante per garantire l'individuazione delle IAS e la mappatura della loro distribuzione, nonché per stabilire e attuare misure volte a contrastare la diffusione di tali specie nel modo più mirato ed efficace possibile;

P. considerando che diverse attività, come il trasporto marittimo o il turismo, sono considerate vettori importanti della diffusione delle IAS, in particolare in funzione dei livelli di misure di mitigazione e vigilanza applicati;

Q. considerando l'impegno, nel quadro della strategia dell'UE sulla biodiversità, a gestire le IAS insediate e a ridurre del 50 % il numero di specie della lista rossa da queste minacciate entro il 2030;

R. considerando che la rete europea per le informazioni sulle specie esotiche (EASIN) monitora attualmente 12 423 specie esotiche in vari ambienti, di cui 1 440 (11,6 %) sono specie marine; che, nel 2019, il 53 % delle coste marittime europee era sotto pressione a causa delle IAS, con notevoli variazioni regionali: il 33 % delle coste nel Mar Baltico, il 100 % nel Mar Nero, il 98 % nel Mar Mediterraneo e il 25 % nell'Oceano Atlantico nordorientale;

S. considerando che i cambiamenti climatici, in particolare il riscaldamento degli oceani, e l'aumento della circolazione di merci e persone sono importanti vettori d'introduzione delle IAS e possono intensificarne l'impatto sulle specie sensibili, sugli ecosistemi e, di conseguenza, sulle attività di pesca;

T. considerando che la diffusione dilagante di IAS arreca notevoli danni alla pesca e all'acquacoltura, sia a breve che a lungo termine, tra cui danni agli attrezzi da pesca o alle infrastrutture dell'acquacoltura, minori catture, riduzione del reclutamento naturale e della

produttività e perturbazioni degli ecosistemi, tutti elementi che minacciano l'equilibrio ecologico e la redditività economica delle comunità di pescatori;

U. considerando che le IAS, comprese le popolazioni di specie esotiche predatrici, minacciano non solo l'equilibrio ecologico, ma anche la sostenibilità sociale ed economica delle comunità costiere di pescatori, in particolare il settore della pesca e le piccole e medie imprese acquicole;

V. considerando che l'adozione di un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca nonché di pianificazione e gestione spaziale dell'acquacoltura può rafforzare la resilienza di entrambi i settori e la loro capacità di adattamento, soprattutto a livello locale;

W. considerando che le regioni ultraperiferiche dell'UE, riconosciute all'articolo 349 TFUE, si trovano ad affrontare sfide e opportunità uniche nel contesto della gestione della pesca, della conservazione delle specie sensibili e della prevenzione delle specie invasive; che è essenziale adattare gli indicatori che consentono di misurare l'equilibrio tra capacità e possibilità di pesca alle realtà locali, tenendo conto della loro lontananza geografica, della ricchezza e unicità della loro biodiversità, delle loro specificità sociali ed economiche, nonché del ruolo cruciale del settore della pesca locale al fine di garantire la sicurezza alimentare e sostenere l'economia di tali regioni;

X. considerando che la lotta contro le IAS richiede anche un'azione risoluta a livello internazionale; che la convenzione sulla diversità biologica riconosce le IAS come una questione trasversale e che il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità mira a ridurre l'introduzione e l'insediamento di tali specie di almeno il 50 % entro il 2030;

Y. considerando che gli sforzi per la tutela dell'ambiente devono essere accompagnati da misure volte a rafforzare la competitività della flotta peschereccia europea, garantire la sostenibilità economica del settore e assicurare il ricambio generazionale nelle comunità costiere;

Z. considerando che la diffusione di specie invasive e l'aumento delle popolazioni di predatori in alcune regioni hanno ripercussioni sull'ecosistema e sui settori della pesca e dell'acquacoltura, e che le attività costiere su piccola scala sono particolarmente vulnerabili;

AA. considerando che, nel corso di una consultazione pubblica organizzata dalla Commissione, il 94 % di tutti i partecipanti ha dichiarato di essere contrario o fortemente contrario all'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca, respingendola come

misura di gestione della pesca, e l'89 % ha indicato che la caccia alla foca solleva notevoli preoccupazioni morali[16];

AB. considerando che Eurostat gestisce una banca dati completa a lungo termine sulle catture della pesca, in grado di fornire informazioni preziose che possono orientare lo sviluppo di strategie efficaci di gestione della pesca e la valutazione delle specie sensibili, nonché contribuire a sistemi di allarme rapido per le specie esotiche;

AC. considerando che anche strumenti quali altre efficaci misure di conservazione basate sul territorio (OECM) possono contribuire agli sforzi di conservazione e gestione;

AD. considerando che non esistono norme dell'UE direttamente applicabili per quanto riguarda le acque di zavorra; che le norme volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di IAS riconoscono la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi come una delle possibili misure per la gestione delle specie invasive che destano preoccupazione;

Specie sensibili: indicatori della resilienza degli oceani

1. evidenzia l'importanza di garantire la salute delle specie, degli habitat e degli ecosistemi marini nell'UE;

2. sottolinea il ruolo unico svolto dalle specie sensibili negli ecosistemi marini, nonché i benefici ambientali, economici e sociali derivanti dalla loro gestione, conservazione e protezione;

3. pone l'accento sul fatto che molte specie sensibili sono preziosi indicatori della salute degli ecosistemi marini, forniscono un allarme rapido in caso di squilibri ecologici e contribuiscono alla resilienza degli ecosistemi, con un impatto diretto sulla produttività della pesca e dell'acquacoltura;

4. esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca, unitamente ad approcci incentrati sulla conservazione delle specie sensibili, sostenendo nel contempo la prosperità economica e sociale dei pescatori e garantendo il conseguimento degli obiettivi e degli impegni internazionali dell'UE in materia di zone marine protette e zone di elevata importanza in termini di biodiversità;

16 Commissione europea, "Trade in seal products – fitness check of EU rules" Commercio di prodotti derivati dalla foca – Controllo dell'adeguatezza delle norme dell'UE), sito web della Commissione europea.

5. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i cambiamenti negli ecosistemi causati dai cambiamenti climatici si riflettano in modo coerente nelle valutazioni ambientali e nella gestione della pesca;

6. esorta la Commissione e gli Stati membri a ridurre e, ove possibile, a eliminare, le catture accidentali di specie marine sensibili a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1241, garantendo che tali catture non rappresentino una minaccia per lo stato di conservazione di tali specie;

7. sottolinea che, negli ultimi decenni, gli habitat sono cambiati, portando alla scomparsa di alcune specie e consentendo nel contempo l'arrivo di nuove specie; evidenzia, a tale proposito, la necessità di sensibilizzare maggiormente i cittadini e in particolare i pescatori, anche quelli amatoriali, in merito all'importanza della raccolta dei dati e alla necessità di una gestione adattativa;

8. sottolinea l'importanza di piani di gestione delle zone marine protette basati su dati scientifici, compresi le loro dimensioni e i loro risultati ambientali, sociali ed economici, per garantire che le misure di conservazione siano mirate, efficaci e in linea con le esigenze specifiche degli ecosistemi e che la loro attuazione sia efficace; pone l'accento sull'obiettivo dell'UE di proteggere il 30 % dei mari dell'UE entro il 2030;

9. ricorda che i pescatori devono essere parte integrante della soluzione ed essere rappresentati in tutti gli organismi consultivi e sottolinea, a tale proposito, l'importanza di garantire la rappresentanza di tutti i pescatori, in particolare di quelli su piccola scala e artigianali; esprime preoccupazione per il fatto che la loro rappresentanza non sia sempre adeguatamente garantita;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare appieno gli strumenti della politica comune della pesca (PCP), in particolare le misure tecniche per affrontare le interazioni nel settore della pesca e rafforzare la protezione delle specie sensibili, garantendo nel contempo una compensazione equa ed efficace per i pescatori colpiti dalla perdita di accesso alle zone di pesca tradizionali, in linea con le disposizioni del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; invita la Commissione a garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione vigente;

11. esorta gli Stati membri ad avvalersi appieno delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento sulla PCP in sede di assegnazione delle possibilità di pesca, a incoraggiare i pescatori ad adottare misure volte a ridurre al minimo o eliminare le catture accessorie di specie sensibili e a prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di

pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale, con particolare attenzione alle flotte su piccola scala;

12. ricorda l'importanza dei dati raccolti nell'ambito della PCP per la corretta identificazione dell'impatto della pesca sulle specie sensibili, come pure l'importanza di migliorare i sistemi di monitoraggio, in linea con i pareri scientifici e la legislazione dell'UE; sottolinea l'importanza di dati completi e specifici per specie sulle catture accessorie al fine di consentire misure di mitigazione mirate, orientare le strategie di gestione adattiva e facilitare l'adozione di misure equilibrate e basate su dati scientifici che tengano altresì conto dei fattori socioeconomici e garantiscano la sicurezza alimentare dell'UE;

13. evidenzia l'importanza di un approccio olistico in tutti i settori strategici che possa contribuire a rafforzare il monitoraggio, la protezione, il ripristino e il recupero delle specie e degli habitat sensibili; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di attuare la legislazione vigente in tutti i settori politici pertinenti, andando oltre quelli direttamente connessi alla PCP;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare gli approcci ecosistemici alla gestione dell'ambiente marino, tenendo conto delle interazioni tra specie, ove possibile, e di tutte le pressioni sugli ecosistemi marini, compresi i cambiamenti climatici e l'inquinamento, da fonti sia terrestri che di altro tipo;

15. sottolinea che le aree marine protette che sono efficacemente protette e gestite sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili contribuiscono, a seconda dei loro obiettivi di conservazione, a ridurre al minimo le catture accidentali di specie sensibili, a proteggere le zone di riproduzione e crescita dei pesci e il novellame e a ridurre gli impatti sugli habitat sensibili;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le dimensioni della popolazione regionale e locale, lo stato delle specie e le tendenze che le riguardano, nonché il potenziale impatto che le popolazioni sbilanciate possono avere sulle attività di pesca, al fine di garantire una gestione della pesca basata sugli ecosistemi, incluse misure di tutela delle specie sensibili;

17. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il sostegno ai programmi scientifici dedicati alle specie sensibili e agli approcci di gestione, come indicato nella legislazione pertinente; sottolinea che, in alcune regioni, le specie sensibili, come le popolazioni in aumento di cormorani e foche, stanno avendo un impatto sugli stock ittici, sulle attività di pesca e acquacoltura e sulle popolazioni di altre specie sensibili; è del parere che il quadro normativo disponga degli strumenti necessari per consentire miglioramenti, tenuto conto dello stato locale delle specie sensibili; invita pertanto la Commissione e

gli Stati membri a prendere in considerazione, tra le azioni da intraprendere, tutte le possibilità previste dalla direttiva Uccelli e dalla direttiva Habitat per facilitare meglio una gestione attiva ed efficace della popolazione e sostenere una gestione basata sugli ecosistemi;

18. esorta la Commissione a garantire che gli approcci dell'UE in materia di gestione della pesca siano in linea con la PCP, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e gli impegni internazionali assunti dall'Unione, come il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità; evidenzia, a tale riguardo, che occorre intervenire per arrestare il declino delle specie minacciate negli ecosistemi marini dell'UE, anche attraverso l'attuazione di misure di conservazione adeguate e la protezione degli habitat;

19. invita la Commissione ad agire nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) per ridurre e, ove possibile, eliminare le catture accessorie di specie sensibili, limitare il commercio e l'importazione di prodotti ittici e rafforzare le misure contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso un migliore controllo doganale e la collaborazione con i partner delle ORGP;

Specie invasive: minacce per i nostri oceani e per la nostra economia

20. sottolinea che le IAS costituiscono una minaccia per la pesca e l'acquacoltura, la biodiversità marina autoctona e gli ecosistemi, con ripercussioni sui mezzi di sostentamento e il reddito dei pescatori e sulle comunità costiere;

21. pone in evidenza il contributo fondamentale della pesca costiera su piccola scala alle economie locali e alla sicurezza alimentare dell'UE, sottolineando che essa si trova ad affrontare crescenti minacce derivanti da fattori di stress ambientale quali le specie invasive e i cambiamenti climatici, compresi i massicci movimenti di determinate specie, in particolare a causa del riscaldamento delle acque, un fenomeno che causa gravi perdite, soprattutto per gli allevatori di molluschi, che sono doppiamente penalizzati da un calo della produzione e da un aumento dei costi legati alla predazione;

22. ricorda che nell'UE 88 IAS, di cui 47 specie animali e 41 specie vegetali di rilevanza unionale, sono soggette a una rigorosa regolamentazione;

23. deplora il fatto che l'attuale elenco di specie di rilevanza unionale non riconosca pienamente la minaccia che le IAS rappresentano per la pesca, l'acquacoltura e l'ambiente marino dell'UE, dal momento che attualmente solo due specie marine (Plotosus lineatus e

Rugulopteryx okamurae) sono incluse nell'elenco, oltre ad alcune specie presenti in acque salmastre; invita a migliorare tale elenco sulla base di pareri scientifici e valutazioni dei rischi aggiornati;

24. sottolinea la necessità di un'adeguata gestione delle specie e prende atto con preoccupazione della maggiore presenza di determinate specie in alcune regioni, quali:

 a) l'ostrica del Pacifico e le specie esotiche di gambero nel Mare del Nord meridionale, in particolare lungo la costa olandese;

 b) il ghiozzo dalla bocca nera, che colpisce l'ecosistema e minaccia nello specifico il gambero, il pesce piatto e le specie di ghiozzo autoctone, in particolare nelle acque del Mare del Nord;

 c) il granchio blu, il granchio Hemigrapsus takanoi, la noce di mare dell'Atlantico americano e la medusa Gonionemus vertens nell'Atlantico nordorientale;

 d) il pesce leone (Pterois miles), il pesce flauto (Fistularia commersonii) e il pesce palla argenteo (Lagocephalus sceleratus) intorno alla Grecia e a Cipro;

 e) la cozza zebra (Dreissena polymorpha), introdotta nell'Ebro, e il pesce gatto (Silurus glanis) in Spagna;

 f) l'alga asiatica Rugulopteryx okamurae, in particolare nel Mediterraneo occidentale;

25. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire sistemi di monitoraggio regionali e specifici per specie, comprese strategie coordinate di allarme rapido e di reazione per le specie esotiche che interessano habitat economicamente rilevanti;

26. deplora la mancanza di programmi di monitoraggio specifici per le IAS marine e chiede il miglioramento dei metodi di monitoraggio e l'armonizzazione degli indicatori in tutta l'UE, nonché un maggiore sostegno tecnico e finanziario, in particolare per le regioni ultraperiferiche, che necessitano di finanziamenti aggiuntivi specifici alla luce della loro biodiversità unica e della loro lontananza;

27. raccomanda di stabilire una metodologia e valori per la fissazione di soglie per tutte le regioni e sottoregioni marine europee, tenendo conto dell'impatto sulla pesca e l'acquacoltura, della gestibilità dei vettori e della necessità di controllare più rigorosamente le flotte dell'UE e dei paesi terzi, concentrando l'attenzione sulle specie invasive, nonché di applicare la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi e gli orientamenti in materia di incrostazioni dello scafo;

28. sottolinea i potenziali collegamenti tra le IAS introdotte negli ecosistemi terrestri e di acqua dolce e quelle presenti negli oceani e

nei mari, nonché il loro impatto sulla pesca e l'acquacoltura; invita la Commissione a elaborare una strategia globale per affrontare la questione;

29. evidenzia che un approccio di gestione olistico, preventivo e multivettoriale, basato sulle vie d'introduzione, è una priorità assoluta per prevenire efficacemente l'introduzione di IAS marine, contrastarne la diffusione e affrontare le cause profonde della loro proliferazione; incoraggia gli Stati membri ad avvalersi maggiormente dell'analisi delle prospettive (*horizon scanning*), di nuove tecniche innovative quali il DNA ambientale (eDNA), l'intelligenza artificiale e il monitoraggio automatizzato, nonché del coinvolgimento dei pescatori, compresi quelli amatoriali, delle comunità costiere e della scienza dei cittadini quali strumenti e risorse per identificare e intervenire in via prioritaria nei confronti delle nuove IAS emergenti che presentano un alto rischio per la pesca e l'acquacoltura; esorta la Commissione ad applicare tale approccio integrato nell'attuazione del patto europeo per gli oceani al fine di garantire un'azione coordinata tra i settori e tra gli Stati membri;

30. invita gli Stati membri a rafforzare la comunicazione, il coordinamento e la cooperazione, in particolare nelle zone transfrontaliere, avvalendosi nel contempo della biosicurezza, al fine di attuare rapidamente misure per l'individuazione precoce e l'eradicazione rapida delle IAS marine, nonché di gestire le specie già ampiamente diffuse; invita inoltre la Commissione a cooperare con gli Stati membri per estendere tali azioni attraverso la collaborazione con i paesi terzi che condividono lo stesso bacino marittimo;

31. raccomanda una maggiore cooperazione tra le istituzioni scientifiche e le agenzie dell'UE per migliorare il trasferimento di conoscenze e la ricerca applicata sulla diffusione, l'impatto e il controllo delle specie marine invasive;

32. sottolinea che il Mar Mediterraneo, che, stando ai dati dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), si scalda il 20 % più velocemente rispetto al resto del mondo, è un particolare punto critico e ospita più IAS di qualsiasi altro mare a livello mondiale, con ripercussioni negative significative sugli ecosistemi marini e sui settori della pesca e dell'acquacoltura, il che, di conseguenza, richiede particolare attenzione; esorta a tale riguardo la Commissione e gli Stati membri a stanziare risorse supplementari e a definire misure urgenti per arrestare la diffusione di tali specie nel bacino marittimo del Mediterraneo;

33. invita la Commissione a sostenere la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo nelle sue iniziative di monitoraggio

scientifico e nei progetti pilota volti ad affrontare le sfide delle specie marine invasive;

34. sollecita la Commissione a mettere a disposizione finanziamenti specifici, nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e di altri programmi di bilancio, per sostenere la ricerca in materia di specie invasive e la prevenzione e l'eradicazione delle stesse o, qualora l'eradicazione non fosse possibile, la gestione della loro diffusione e la ripresa dall'impatto di quest'ultima, in collaborazione con i pescatori, le autorità locali e le organizzazioni scientifiche; ribadisce la propria convinzione che tali finanziamenti dovrebbero essere resi disponibili nel prossimo quadro finanziario pluriennale;

35. sottolinea l'importanza del sistema di notifica della rete EASIN, in particolare per la segnalazione tempestiva ed esaustiva dei nuovi rilevamenti, delle misure di eradicazione e dei rilevamenti nell'ambito dei controlli ufficiali; esorta gli Stati membri a migliorare il sistema mettendo a disposizione informazioni supplementari, in particolare dati relativi alla distribuzione, segnatamente grazie alle informazioni fornite dai pescatori, dagli acquacoltori e da tutti gli altri portatori di interessi pertinenti;

36. richiama all'attenzione la dimensione internazionale delle IAS e suggerisce all'UE di rafforzare le sue azioni a tale riguardo, avvalendosi di tutti i consessi internazionali disponibili, in particolare le ORGP, la Convenzione sulla diversità biologica e il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità; invita l'UE a rafforzare la condivisione collaborativa delle conoscenze e gli scambi di apprendimento reciproco con altre organizzazioni internazionali e paesi terzi;

37. pone in evidenza il potenziale in termini di collaborazione con i paesi terzi che condividono lo stesso bacino marittimo, anche nel quadro delle ORGP, al fine di condividere le migliori pratiche, mobilitare investimenti e stabilire obiettivi collettivi per affrontare l'impatto delle IAS;

Opportunità e sfide per le comunità costiere

38. sottolinea che le IAS hanno impatti negativi significativi sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini, sulle attività dell'economia blu, comprese la pesca e l'acquacoltura, e su altre attività economiche non legate al mare, nonché sulle comunità costiere e sulla società nel suo complesso; reputa fondamentale prendere in considerazione le conseguenze sociali, economiche e culturali più ampie delle IAS, al di là della perdita di biodiversità e degli effetti sugli ecosistemi, al fine di prevenire efficacemente nuove invasioni e attuare con successo misure di mitigazione;

39. esorta la Commissione a mettere a punto un indicatore specifico per le specie sensibili e invasive nei mari dell'UE, tenendo conto di elenchi quali la lista rossa dell'IUCN, da includere nelle pubblicazioni di Eurostat dedicate agli obiettivi di sviluppo sostenibile, in modo da migliorare il monitoraggio della diffusione e degli sforzi di conservazione e di altri sforzi in materia di gestione;

40. invita la Commissione a integrare, nei futuri progetti relativi a programmi europei di ricerca e innovazione, il finanziamento della ricerca sulle IAS e su soluzioni rispettose dell'ambiente per la loro gestione e il loro controllo sostenibili;

41. evidenzia l'importanza di sostenere gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura colpiti da tale fenomeno, attraverso regimi di compensazione e fondi di adattamento, in linea con le disposizioni finanziarie esistenti, in particolare nelle zone che subiscono perdite economiche dirette a causa delle specie invasive; sottolinea la necessità di fornire incentivi finanziari e normativi mirati per stimolare attività specifiche di cattura e rimozione di specie invasive da parte dei pescatori locali nelle acque costiere e nelle vie navigabili interne quale mezzo per ridurre la pressione ecologica sostenendo nel contempo i mezzi di sussistenza locali; pone in rilievo il possibile ruolo dei regimi assicurativi nell'affrontare la questione, in particolare le conseguenze per gli allevatori di molluschi, i produttori di acquacoltura e i pescatori;

42. invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare campagne di sensibilizzazione volte a informare e coinvolgere i pescatori, gli acquacoltori e i molluschicoltori, i portatori di interessi del settore della pesca, compresi i pescatori amatoriali, e il pubblico in generale in merito all'introduzione, al rilevamento e all'impatto delle IAS, alle loro ripercussioni ambientali ed economiche e alle modalità per ridurre al minimo i rischi posti dalla loro introduzione e diffusione;

43. raccomanda, ove possibile, lo sviluppo di programmi diretti alle specie invasive che mirino a migliorare il controllo della popolazione e offrire opportunità di compensazione ai pescatori;

44. ritiene che la gestione delle IAS possa offrire opportunità di reddito temporaneo supplementare attraverso l'innovazione applicata per generare prodotti a valore aggiunto come i biofertilizzanti e i substrati agricoli che sostengono il controllo di tali specie e, ove possibile, la loro eradicazione; invita la Commissione a finanziare la ricerca e il trasferimento di tecnologia in questo settore;

45. sottolinea che, laddove l'eradicazione delle specie invasive non fosse possibile, lo sfruttamento delle specie invasive per il consumo umano può fornire un reddito temporaneo supplementare ai pescatori e generare ricchezza a vantaggio delle economie locali nell'UE;

46. accoglie con favore lo sfruttamento economico temporaneo di alcune IAS, come le alghe, a fini alimentari e non alimentari; sottolinea che tali finalità, oltre agli alimenti destinati al consumo umano, potrebbero includere mangimi per animali e pesci, prodotti farmaceutici, imballaggi, cosmetici o biocarburanti;

47. ribadisce che l'obiettivo ultimo è sempre l'eradicazione delle IAS; evidenzia, a tale proposito, che la dipendenza economica dallo sfruttamento delle IAS dovrebbe sempre essere temporanea o secondaria e non deve incoraggiare la diffusione o l'immissione sul mercato di tali specie;

48. chiede un sostegno finanziario maggiore e specifico per migliorare la gestione e la protezione efficaci dei mezzi di sussistenza costieri e degli ecosistemi marini e la conservazione delle specie sensibili, nonché sistemi di informazione, monitoraggio e allarme rapido per le IAS a livello regionale, nazionale e dell'UE, in considerazione dell'impatto positivo di tale sostegno sulla pesca, sulla biodiversità e sugli ecosistemi;

49. insiste affinché il futuro quadro finanziario pluriennale includa finanziamenti volti a rafforzare la competitività della flotta peschereccia dinanzi a sfide come l'aumento dei costi, la perdita di zone di pesca e l'impatto delle specie invasive; reputa prioritario migliorare l'accesso dei pescatori alle risorse finanziarie al fine di modernizzare le loro imbarcazioni, digitalizzare le loro attività e diversificare le loro fonti di reddito;

50. ricorda alla Commissione che le regioni ultraperiferiche e le zone insulari e costiere fungono da importanti porti sicuri per le specie marine sensibili e, allo stesso tempo, sono altamente vulnerabili alle IAS; chiede che sia riconosciuta l'importanza di proteggere tali specie sensibili e di combattere le IAS in tali regioni, in particolare attraverso la creazione di un programma di opzioni per la pesca locale specifiche per le zone remote e insulari; sottolinea il potenziale dell'ecoturismo sostenibile quale mezzo per offrire opportunità di diversificazione, preservando nel contempo la biodiversità unica di tali regioni e apportando benefici diretti ai settori della pesca e dell'acquacoltura;

°

° °

51. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.